

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3730 - Area Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti OO.II. AA.SS.LL. AA.OO. - Attivazione corsi per Operatori Socio Sanitari - O.S.S. - presso Strutture sanitarie pubbliche.

omissis

PREMESSO

- che con la deliberazione di giunta regionale n.2124 del 20 giugno 2003, esecutiva, sono stati dettati i criteri e le modalità per la corretta tenuta delle attività formative per "operatori socio sanitari O.S.S." dirette al personale in carico alle strutture sanitarie Pubbliche;

- che con il medesimo provvedimento, sulla base delle indicazioni pervenute dalle strutture sanitarie all'uopo interpellate, sono stati individuati i rispettivi contingenti di operatori da formare;

- che con, la circolare esplicativa n.0361283 del 14 luglio è stato disposto, tra l'altro, che i corsi abbiano inizio improrogabilmente nel periodo decorrente dall'1 al 15 dicembre 2003;

TENUTO CONTO

- che l'operatore socio sanitario, così come peraltro previsto dall'art. 1- comma 2 del provvedimento interministeriale 22 febbraio 2001, per la sua specificità e campo d'azione si trova di fatto ad operare in un contesto sia sociale che sanitario;

- Che il profilo professionale dell'operatore socio sanitario trova riscontro nell'articolato del vigente C.C.N.L. del comparto della sanità pubblica art. 4, comma 1;

- che nello specifico tale figura professionale attiene agli operatori facenti parte delle dotazioni organiche delle strutture sanitarie pubbliche: AA.SS.LL. - AA.OO. - AA.UU.PP. - I.R.C.C.S. Ospedali classificati di zona,

RILEVATO

- che alcune aziende sanitarie, locali ed ospedaliere, hanno Provveduto a segnalare il proprio fabbisogno formativo in data successiva a quella di avvenuta esecutività della prefata deliberazione;

- che, pertanto, allo stato non è possibile il rispetto del termine di avvio delle attività su indicato, in quanto già decorso, per cui si ritiene necessario differirlo al 31 gennaio 2004;

ATTESO

- che compete anche alle Regioni il miglioramento continuo del servizio sanitario pubblico in risposta ai bisogni di salute del singolo e della collettività;

- che tale fine si consegue anche attraverso lo strumento della formazione del personale che implicitamente determina il miglioramento del livello culturale e professionale degli operatori interessati e, consequenzialmente, incide positivamente sugli standard di qualità delle prestazioni sanitarie erogate;

- che per quanto innanzi, allo scopo di non vanificare le legittime aspettative degli operatori da avviare ai corsi e conseguentemente pregiudicare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni sanitarie da erogare, si ritiene necessario aderire alle richieste di formazione di che trattasi;

RILEVATO altresì,

- che da un avviato confronto con i rappresentanti delle AA.OO., AA.SS.LL., I.R.C.C.S., AA.UU.PP. nonché con le Segreterie Regionali delle OO.SS. F.P. C.G.I.L., C.I.S.L.F.P.S., U.I.L. F.P.L. ed autonome F.S.I. e F.I.A.L.S., firmatarie del contratto del comparto della sanità pubblica, è emersa la comune volontà dell'avvio delle attività formative per O.S.S. presso tutte le strutture sanitarie pubbliche;

RAVVISATA LA NECESSITA' per tutto quanto sopra, di potersi conseguentemente disporre, propone e la Giunta, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono per integralmente riportate:

- di prendere atto delle comunicazioni pervenute dalle aziende sanitarie di cui all'allegato elenco, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a fronte delle quali sono stati segnalati i rispettivi contingenti di personale da avviare ai corsi per "operatori socio sanitari - O.S.S." - all. 5 - pag. 1

- di autorizzare le predette aziende ad, avviare le attività formative secondo i percorsi integrativi previsti dalla circolare assessorile n. 2659/S.P./03-pagg.4 e 5-punti 1 e 2 e nei limiti dei contingenti di

personale nell'elenco medesimo indicati, nell'intesa che la determinazione del fabbisogno formativo in rassegna sia compatibile con i criteri, i principi e le finalità previste dai rispettivi atti aziendali;

- di stabilire che nella gestione, dei corsi le aziende sanitarie dovranno attenersi alla stretta osservanza delle disposizioni previste dall'allegato disciplinare, composto di n. 2 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di precisare che alcun onere compete né sarà corrisposto dall'Amministrazione regionale per le finalità in oggetto e che ogni e qualsiasi spesa per la tenuta dei corsi cederà a totale ed esclusivo carico delle strutture sanitarie gerenti;

- di trasmettere al Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale" per il seguito di competenza;

- di mandare al B.U.R.C. per l'obbligatoria pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Valiante